



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
Ufficio di Tirana

Rep. Cont. n. 2  
del 01.01.2017

## CONTRATTO

*tra*

**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO/ SEDE DI TIRANA**, codice fiscale 97871890584 con sede in Rruga Abdi Toptani, Torre Drin – quinto piano, rappresentata dal titolare di sede, dott. Nino Merola, (di seguito per brevità, il Committente);

*e*

la Società “ALPEN PULISH” srl con sede legale a Rrashbull, Durrers, registrata al registro delle società con delibera n. 34667 del 09.01.2006, NIPT K61516506H, presentata dal Sig. Rahmi Dajlani, nato a ..... il ..... con passaporto n. .... il quale dichiara di partecipare in questo atto come rappresentante legale della succitata società in seguito chiamata “L’Offerente il Servizio”,

*Premesso che*

- Sono presenti le disponibilità finanziarie autorizzate dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per l’esercizio 2017 alla voce “Materiale sanitario ed igienico/Pulizia”;
- questo ufficio ha necessità di avvalersi di servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso Ufficio;
- si è riscontrato, data la peculiarità del servizio richiesto e le doti di professionalità necessarie, che l’Offerente del servizio possiede le competenze necessarie

*Tutto ciò premesso*

**Le Parti hanno concluso quanto segue**

### **Articolo 1 Premesse ed allegati**

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

### **Articolo 2 Oggetto**

Formano oggetto del Contratto la fornitura del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso Ufficio del Committente, e la prestazione dei servizi ad esso connessi, L’Offerente il Servizio si impegna a mantenere in modo costante il dovuto livello della pulizia in tutte le superfici, all’interno e all’esterno (coperte e scoperte), adattandosi ai criteri tecnici della esecuzione e con le dovute attrezzature, secondo le richieste del Committente.

### **Articolo 3 Obblighi dell'Offerente**

L'Offerente il Servizio si impegna a prestare i servizi su riportati, così come indicati nel Contratto. L'Offerente il Servizio è responsabile per compensare tutti i danni causati dai suoi dipendenti. L'Offerente il Servizio dichiara di essere in possesso di tutte le licenze necessaria per lo svolgimento della sua attività .

L'Offerente il Servizio non può sospendere o ridurre il servizio di sua iniziativa. L'Offerente del servizio assicura un servizio continuo per tutta la durata del contratto, conformemente alle disposizioni del presente contratto e dell'annesso 1. Le modalita' di esecuzione del servizio che l'Offerente il servizio si impegna a svolgere sono specificate nell'offerta presentata (annesso 1).

Inoltre si impegna:

1. ad assumere personale qualificato e affidabile
2. a utilizzare le dovute attrezzature per non creare polvere negli ambienti di lavoro.
3. a utilizzare prodotti di alta qualità
4. a verificare che l'attività si svolga conformemente alle regole in vigore
5. a fare verifiche costanti
6. rispettare rigorosamente le descrizioni dell'offerta e le priorità del lavoro
7. comunicare con il servizio di sicurezza circa ogni problema relativo alla sicurezza durante le pulizie
8. comunicare in tempo dovuto ogni ritardo o errore durante il lavoro
9. effettuare tutti i servizi di pulizia in modo da non ostacolare il lavoro ordinario del Committente
10. assicurare assoluta riservatezza

L'Offerente di Servizio nomina un responsabile al quale ci si può rivolgere per ogni richiesta o informazione relativa al servizio.

### **Articolo 4 Corrispettivo**

Per le prestazioni previste nel presente Contratto il Committente si impegna a versare un corrispettivo complessivo annuale pari ad Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento euro).

Una somma pari ad euro 150 (centocinquanta euro) verrà erogata mensilmente come corrispettivo per il servizio di pulizia.

Una somma di euro 50,00 (cinquanta euro) verrà erogata mensilmente come corrispettivo mensile per il materiale di consumo utilizzato.

Per altri servizi aggiuntivi come interventi nel sistema elettrico, idraulico, trasporti di archivio o documentazione, si farà un pagamento a parte.

### **Articolo 5 Durata**

Il presente Contratto ha una durata di 1 (anno), dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, e può essere rinnovato solo per espresso accordo scritto tra le Parti.

### **Articolo 6 Condizioni di risoluzione**

Fermo quanto previsto all'articolo 3, qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere o obbligo rilevante previsto dal presente Contratto e non ponesse sostanziale rimedio a tale inadempimento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di un avviso scritto dall'altra parte contenente la descrizione dell'inadempimento, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente Contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente.

#### **Articolo 7 Insolvenza o fallimento**

Qualora il Fornitore divenisse insolvente o fallisse, o fosse assoggettata ad altra procedura concorsuale, messa in liquidazione oppure facesse una concessione dei propri beni a beneficio di gran parte dei suoi creditori, o raggiungesse accordi per un concordato, una dilazione o una ristrutturazione di tutte o di gran parte delle sue passività, allora, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto immediatamente. In tal caso, il Committente si riserva la facoltà di proseguire il rapporto con un altro operatore economico, con oneri a carico del Fornitore.

#### **Articolo 8 Controversie**

Ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Contratto che non sia risolta nel preliminare tentativo di composizione amministrativa, viene devoluta dalle Parti alla competenza del Foro di Tirana.

#### **Articolo 9 Vincoli, cessione del Contratto e subappalti**

Il presente Contratto sarà vincolante per le Parti e i loro rispettivi aventi causa, non potrà essere ceduto e non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. E' inoltre proibita ogni forma di subappalto verso i terzi, anche parziali, da parte dell'Offerente del Servizio..

#### **Articolo 10 Forza maggiore**

Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente Contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "*factum principis*" ed in Particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommosse popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa di una delle Parti.

#### **Articolo 11 Clausola diplomatica**

Il Fornitore si dichiara consapevole che il Committente è un Organizzazione Internazionale. Per questo motivo, nel caso in cui per qualsiasi motivo le attività del predetto ente siano sospese, interrotte o la missione venga per qualunque motivo annullata, il Fornitore è consapevole ed accetta che il presente Contratto si intenda immediatamente risolto, fermo restando il riconoscimento da parte del Committente di tutti i diritti previsti in tale caso dalla legge albanese.

#### **Articolo 12 Divisibilità delle clausole**

Qualora una clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, il Contratto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone la finalità. Qualora questo non fosse possibile, la clausola verrà considerata nulla, senza che ciò influisca sulla validità delle altre clausole.

#### **Articolo 13 Rinuncia**

Nei limiti previsti dal presente Contratto, nessun ritardo o omissione nell'esercitare qualsiasi diritto o facoltà pregiudicherà il diritto o la facoltà spettante a ciascuna delle Parti o sarà inteso come rinuncia a far valere successive violazioni di altri obblighi contrattuali.

**Articolo 14 Completezza del Contratto**

Il Contratto costituisce la totalità dei patti stipulati tra le Parti. Non esistono dichiarazioni, intese o patti, scritti o orali che non siano completamente descritti nel presente Contratto. Nessuna modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato dalla parte contro la quale tale modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sia stata azionata.

**Articolo 15 Lingua**

Il presente Contratto è stipulato in lingua italiana, in due originali uguali. In caso di controversie, se il Contratto viene tradotto in lingua albanese, farà fede il testo italiano.

Tirana, 01 gennaio 2017

**LE PARTI**

**Per la Società  
Alpen pulish**

**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
Ufficio di Tirana**

Il legale rappresentante

**Il Titolare  
Nino Merola**

  
\_\_\_\_\_  


  
\_\_\_\_\_  
